



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

Responsabile C.te Roberto RADICI

e-mail: sinagra_area_vigilanza@pec.it

Prot. n. 4858

Ufficio: Polizia Municipale

e-mail: polmun.sinagra@tiscali.it

Sinagra, 23/04/2018

IL RESPONSABILE

PREMESSO che l'area antistante l'Insedimento Produttivo (P.I.P.) di località Molino Vecchio è funzionalmente destinata al transito e alla sosta dei veicoli;

VISTA la direttiva dell'Amministrazione Comunale in data 17/04/2018, prot. n. 4582 con la quale questo ufficio è stato incaricato di assumere opportune iniziative volte ad evitare che la suddetta area venga utilizzata per la sosta di "rimorchi" posto che gli stessi costituiscono potenziale pericolo per la viabilità;

DATO ATTO che nel contesto del detto insediamento sono disponibili altri spazi destinati alla sosta dei veicoli ove anche la categoria di mezzi classificati da "N2" a "O" dal vigente codice della strada può trovare opportuna collocazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L. R. 15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 4 del 28.02.2018;

VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.16742 del 25.02.2010;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa:

1. Nell'area antistante gli ingressi dei lotti dell'insediamento produttivo (P.I.P.) di località Molino Vecchio, parallela all'asse viario della S.P. 146/Bis, è vietata - ambo i lati - la sosta permanente per i veicoli dalla categoria "N2" alla categoria "O" (tutte), come classificati dall'art. 47 - comma 2 - del vigente codice della strada.
2. Per la sosta dei predetti veicoli sono destinati gli spazi retrostanti i lotti 1- 2 - 3 - 4 - 8 e 9 dell'area P.I.P.
3. Il presente provvedimento sarà in vigore con la collocazione della relativa segnaletica stradale.

DISPONE

- Che copia del presente provvedimento venga notificato al Servizio di Polizia Municipale, alla Locale Stazione Carabinieri e all'U.T.C. per l'esecuzione, nonché trasmesso all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione.

AVVERTE

- La presente Ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli Organi di Polizia contemplati all'art. 12 del C.d.S., viene resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio on-line, acquista efficacia mediante la collocazione della relativa segnaletica stradale.
- Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 avverte: Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Municipale - Roberto Radici - Avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del nuovo C.d.S. nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.

Dalla Residenza Municipale 23.04.2018



Il Responsabile
con Funzioni Dirigenziali
-C/te Roberto RADICI-